

SE.GI. S.p.a.

**PARTE SPECIALE I - MAPPA RISCHI:  
REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA.**

**ALLEGATO I CORRELAZIONE AREE A RISCHIO-PROCEDURE, APPLICAZIONE DEL  
MODELLO CON RIGUARDO AI REATI RAZZISMO E XENOFOBIA**

1. LA TIPOLOGIA DEL REATO PREVISTO DALL. ART. 25 TERDECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01

AI SENSI DELL'ART. 25-TERDECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01 COSTITUISCONO PRESUPPOSTO PER LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI LE SEGUENTI CONDOTTE CONTEMPLATE ALL'ARTICOLO 3, COMMA 3 BIS, DELLA LEGGE 13 OTTOBRE 1975, N. 654. "È VIETATA OGNI ORGANIZZAZIONE, ASSOCIAZIONE, MOVIMENTO O GRUPPO AVENTE TRA I PROPRI SCOPI L'INCITAMENTO ALLA DISCRIMINAZIONE O ALLA VIOLENZA PER MOTIVI RAZZIALI, ETNICI, NAZIONALI O RELIGIOSI. CHI PARTECIPA A TALI ORGANIZZAZIONI, ASSOCIAZIONI, MOVIMENTI O GRUPPI, O PRESTA ASSISTENZA ALLA LORO ATTIVITÀ, È PUNITO, PER IL SOLO FATTO DELLA PARTECIPAZIONE O DELL'ASSISTENZA, CON LA RECLUSIONE DA SEI MESI A QUATTRO ANNI. COLORO CHE PROMUOVONO O DIRIGONO TALI ORGANIZZAZIONI, ASSOCIAZIONI, MOVIMENTI O GRUPPI SONO PUNITI, PER CIÒ SOLO, CON LA RECLUSIONE DA UNO A SEI ANNI" TALE ARTICOLO VA LETTO IN RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 604-BIS DEL CODICE PENALE ED ALL'ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 MARZO 2018 N. 21

E' SANZIONATA LA CONDOTTA DI CHI:

- A) PROPAGANDA IDEE FONDATE SULLA SUPERIORITÀ O SULL'ODIO RAZZIALE O ETNICO, OVVERO ISTIGA A COMMITTERE O COMMITTE ATTI DI DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI RAZZIALI, ETNICI, NAZIONALI O RELIGIOSI;
- B) IN QUALSIASI MODO, ISTIGA A COMMITTERE O COMMITTE VIOLENZA O ATTI DI PROVOCAZIONE ALLA VIOLENZA PER MOTIVI RAZZIALI, ETNICI, NAZIONALI O RELIGIOSI.

SE.GI. S.p.a.

**PARTE SPECIALE I - MAPPA RISCHI:**  
**REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA.**

E' VIETATA:

. OGNI ORGANIZZAZIONE, ASSOCIAZIONE, MOVIMENTO O GRUPPO AVENTE TRA I PROPRI SCOPI L'INCITAMENTO ALLA DISCRIMINAZIONE O ALLA VIOLENZA PER MOTIVI RAZZIALI, ETNICI, L'ISTIGAZIONE E L'INCITAMENTO, COMMESSI IN MODO CHE DERIVI CONCRETO PERICOLO DI DIFFUSIONE, FONDATO IN TUTTO O IN PARTE SULLA NEGAZIONE, SULLA MINIMIZZAZIONE IN MODO GRAVE O SULL'APOLOGIA DELLA SHOAH O DEI CRIMINI DI GENOCIDIO, DEI CRIMINI CONTRO L'UMANITÀ E DEI CRIMINI DI GUERRA, COME DEFINITI DAGLI ARTICOLI 6, 7 E 8 DELLO STATUTO DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE. NAZIONALI O RELIGIOSI.

. LA PROPAGANDA,

## **2. Aree a rischio**

### **2.1 Individuazione delle aree a rischio**

Nell'ambito della presente sezione vengono definite "Aree a rischio" tutte quelle aree aziendali in cui i soggetti ad esse afferenti, per lo svolgimento della propria attività, possono supportare la commissione di reati di cui alla presente parte speciale.

Sono state, pertanto, individuate le seguenti macroaree ritenute più specificamente a rischio per aree e funzioni:

<b>AREA</b>	<b>ATTIVITÀ</b>	<b>FUNZIONE A RISCHIO</b>
AMMINISTRATIVA e COMMERCIALE	CONTROLLO OPERATIVO	- Gestione del personale; - Funzione delegata in materia di lavoro: assunzione e gestione

SE.Gl. S.p.a.

**PARTE SPECIALE I - MAPPA RISCHI:**  
**REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA.**

CIALE		stione dei contratti di lavori;  - Funzione di controllo e gestione del personale
-------	--	---

Le funzioni considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati di cui alla presente sezione sono ritenute le seguenti:

- Reperimento, selezione, gestione e controllo del personale.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere previste dall'organo amministrativo della SE.Gl. S.p.a., al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.